



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area VII – Ambiente

Viale Roma n° 145 - 00012 Guidonia Montecelio

Servizio di smaltimento dello spazzamento stradale CER 200203

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CIG

Dirigente AREA VII Arch. Paola Piseddu

Responsabile del Procedimento Dott. Alberto Latini

ATTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 74 DEL 28.05.2018

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto


1. L'appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento dello spazzamento stradale CER 200203. Eventuali frazioni estranee rinvenute nei suddetti rifiuti dovranno essere smaltite a carico dell'appaltatore selezionato con la presente gara.
2. Ai sensi del vigente contratto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, vigente per tutta la durata del presente appalto:
 - per gli impianti di smaltimento la cui distanza è compresa nei 60 km dalla Città di Guidonia Montecelio, il trasporto è già previsto a cura e spese dell'Ente;
 - per gli impianti di smaltimento la cui distanza è superiore ai 60 km dalla Città di Guidonia Montecelio, l'Ente dovrà corrispondere all'attuale affidatario del servizio suddetto un costo di carico e trasporto pari a 0,20 euro/tonnellata km.
3. I servizi di cui al presente articolo devono essere eseguiti tutti i giorni dell'anno, ad eccezione della sola domenica, sulla base del programma degli spazzamenti dell'intero territorio comunale.
4. Per le festività infrasettimanali ed altre particolari circostanze è richiesta la disponibilità al conferimento.
5. La quantità prevista di 750 Tons/anno deve essere considerata indicativa. Pertanto l'Appaltatore è tenuto a eseguire i servizi in appalto per l'importo oggetto di aggiudicazione, anche qualora il quantitativo reale si discostasse, per eccesso o per difetto, da tale valore, senza pretesa da parte dell'Appaltatore.
6. Tali quantitativi sono stimati e non vincolanti; nell'ipotesi di mancato raggiungimento, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta da parte del Comune.

Art. 2 – Durata dell'appalto

1. L'appalto ha durata dall'aggiudicazione fino al 31.05.2020.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione del servizio potrà essere anticipata, nelle more della stipulazione del contratto.
3. È vietato il rinnovo tacito del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
4. Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto può cessare anticipatamente, unicamente con un preavviso da parte del Comune di 30 giorni.

Art. 3 – Criteri minimi ambientali

1. Tutte le attività inerenti il servizio di cui al presente C.S.A., dovranno essere svolte nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal D.M. Ambiente del 13/02/2014 e di ogni altra normativa vigente in materia.
2. In particolare (punto 4.2 del D.M.) i concorrenti dovranno *“disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici ruoli, deve essere specificamente formato in merito a:*



- *normativa pertinente,*
- *elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente,*
- *corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,*
- *modalità di conservazione dei documenti,*
- *metodi di acquisizione e gestione dati,*
- *conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;*

I concorrenti dovranno altresì avere la capacità di eseguire il contratto con il minor impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente)".

Art. 4 - Disciplina normativa dell'appalto

1. I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 giugno 2014, n. 120 e ss.mm.ii.;
- dal R.D. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
- dal R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al Bando e Disciplinare di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalle Legge 123/2007 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 – Obiettivi

1. L'Amministrazione comunale si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- conferire a smaltimento la quantità massima di frazione spazzamento stradale avviata ad impianti autorizzati;
- migliorare la qualità della frazione spazzamento stradale conferita agli impianti ai fini del riciclo;

2. L'Appaltatore deve collaborare per il conseguimento degli obiettivi delle direttive/norme di tempo in tempo vigenti.

Art. 6 – Importo presunto a base di gara

1. L'importo complessivo presunto a base di gara è di euro 130.000,00 (centotrentamila/00) oltre IVA di Legge fino al 31.05.2020, oneri della sicurezza pari a 0 (zero). L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 del criterio del minor prezzo ex Art. 95 del D.Lgs. 50/2016, da corrispondere da parte dell'Ente partendo dalla base di gara di € 100/tonnellata per il periodo di che trattasi.

2. Il prezzo unitario/tonnellata posto a base di gara è di € 100,00 (cento/00).

3. L'importo effettivo dell'appalto potrà variare sulla base dell'effettivo conferimento della frazione spazzamento stradale all'impianto di trattamento.

4. Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero.
5. L'importo complessivo del servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi comprensivo di eventuali ecotasse, intendendosi per ecotasse l'insieme di ogni imposta, tassa, onere di servizio e contributo che risultino eventualmente dovuti in base a leggi o provvedimenti della Pubblica Amministrazione.
6. Per l'esecuzione del servizio, l'Ente dovrà corrispondere all'Appaltatore un corrispettivo pari all'importo a base d'asta, al netto del rialzo percentuale offerto, moltiplicato per il quantitativo di rifiuto conferito a trattamento. NB: Sarà corrisposto esclusivamente il servizio effettivamente prestato.

Art. 7 – Iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali - Autorizzazioni

1. Ai fini della partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi oggetto dell'appalto è richiesto che i concorrenti dispongano delle strutture e/o attrezzature e mezzi idonei e relative autorizzazioni come segue:

Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 e ss.mm.ii.:

- ✓ **Categoria 8:** intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi - **classe e)** quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 T. e inferiore a 6.000 T o classe superiore;

OVVERO

- ✓ **Autorizzazione alla gestione di un impianto di trattamento rifiuti codice CER 200203** della capacità di almeno 3.000 ton/anno; in alternativa avere la disponibilità di almeno un impianto autorizzato per il recupero/smaltimento della frazione spazzamento stradale CER 200203 proveniente da raccolta differenziata per 3.000 ton/anno.

2. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE ed altri, ciascuna impresa partecipante deve possedere il requisito prescritto per il servizio che eseguirà nell'appalto, purché, nel suo complesso, il concorrente lo possieda per intero.
3. I requisiti di cui al comma 1 si intendono alternativi e non cumulativi.

Art. 8 – Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio riguarda esclusivamente il recupero del rifiuto proveniente dalla raccolta dello spazzamento stradale CER 200203, evidenziando che:

- per gli impianti di smaltimento la cui distanza è compresa nei 60 KM dalla Città di Guidonia Montecelio, il trasporto è già previsto a cura e spese dell'Ente (come da vigente contratto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani);
- per gli impianti di smaltimento la cui distanza è superiore ai 60 KM dalla Città di Guidonia Montecelio, l'Ente dovrà corrispondere all'attuale affidatario del servizio un costo di carico e trasporto pari a 0,2 euro/tonnellata km che sarà considerato ai fini della determinazione del punteggio attribuito all'offerta economica di ciascun concorrente.

2. I rifiuti oggetto dell'Appalto dovranno essere avviati presso l'impianto di smaltimento, regolarmente autorizzato ai sensi della normativa vigente.

3. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere, via fax o tramite posta elettronica, la 4° copia del FIR, entro 12 (dodici) ore o, comunque, entro il primo giorno lavorativo successivo dalla presa in carico del rifiuto. L'originale della 4° copia del FIR dovrà, entro i termini di legge, essere inviata a mezzo raccomandata A.R. con cadenza mensile. Entro il 5° giorno lavorativo del mese, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere,

tramite posta elettronica, un resoconto (anche su foglio excel) di tutti i viaggi effettuati nel mese precedente, prevedendo il seguente livello di dettaglio:

- Data movimento
- N. FIR
- Ragione sociale trasportatore
- Targa mezzo
- Codice C.E.R.
- Quantitativo
- Ragione sociale destinatario.

Art. 9 – Caratteristiche della frazione spazzamento stradale


1. L'Appaltatore prende atto che il materiale oggetto del trattamento deriva dalla raccolta della frazione spazzamento stradale effettuata sul territorio del comune di Guidonia Montecelio;
2. L'Appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento del rifiuto conferito e non potrà in nessun caso rifiutarlo, né eccepire sulla qualità e composizione del rifiuto medesimo.

Art. 10 - Garanzie

1. I concorrenti devono prestare una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara e degli oneri della sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Disciplinare di gara. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
2. L'aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Disciplinare di gara. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Amministrazione comunale può, comunque, esperire ogni altra azione per il risarcimento dei maggiori danni non coperti dalla predetta garanzia.

Art. 11 – Obbligo di continuità dei servizi

1. I servizi oggetto dell'appalto sono **servizi pubblici essenziali** e costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. I servizi non possono essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione dei servizi, l'Amministrazione comunale può sostituirsi all'Appaltatore per la loro esecuzione d'ufficio, con il totale e completo recupero dell'onere e dei conseguenti danni dall'Appaltatore.
3. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore si impegna al rispetto di quanto è disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e ss.mm.ii. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi di reato di cui all'art. 340 del codice penale, di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.





Art. 12 – Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione comunale del perfetto svolgimento dei servizi.
2. L'Appaltatore è tenuto a fornire ogni informazione di carattere economico – finanziario sui servizi che fosse necessaria all'Amministrazione aggiudicatrice e ogni altro dato utile per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006 e per la predisposizione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa di tempo in tempo vigente.
3. L'Appaltatore è civilmente e penalmente responsabile per i danni a chiunque causati nell'esecuzione dei servizi, secondo quanto disposto dalla legge.
5. L'Appaltatore è tenuto a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:
 - a) Responsabilità civile verso terzi;
 - b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro;
 - c) Responsabilità civile per inquinamento.
6. L'Appaltatore resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle polizze assicurative.
7. L'Appaltatore è tenuto agli adempimenti assicurativi verso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e agli adempimenti previdenziali e assistenziali verso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Art. 13 – Obblighi in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.
2. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto debbono rispettare le normative di sicurezza vigenti (in particolare in materia di prevenzione degli infortuni e di codice della strada).
3. L'Appaltatore deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico ove necessario, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'espletamento del servizio e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e dal D.M. del 3 giugno 2014, n. 120.
4. L'Appaltatore è tenuto, fin dalla sottoscrizione del contratto (o del verbale di consegna del servizio, se anteriore), ad avere redatto tutta la documentazione necessaria, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto.
5. In ogni caso, l'Appaltatore avrà l'obbligo di dichiarare in forma scritta e sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto (o del verbale di consegna del servizio, se anteriore), di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa.

Art. 14 – Responsabile dell'appalto

1. L'Appaltatore è tenuto a nominare, a sue cure e spese, un proprio Responsabile dell'appalto in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, tenuto conto delle caratteristiche dell'appalto, e munito di specifico mandato, il quale deve avere piena conoscenza delle obbligazioni e degli obblighi assunti dall'Appaltatore e quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e per la piena rappresentanza dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore notifica il nominativo del Responsabile dell'appalto e consegna all'Amministrazione comunale, prima della sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna del servizio (se anteriore), copie conformi agli originali degli atti di nomina e di conferimento del mandato e dei poteri di rappresentanza.

Art. 15 – Domicilio

1. L'Appaltatore è tenuto a eleggere domicilio, per tutta la durata dell'appalto. Tale domicilio deve essere notificato al Comune di Guidonia Montecelio per il recapito di tutte le comunicazioni inerenti all'esecuzione dell'appalto.
2. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a notificare al Comune di Guidonia Montecelio un numero di telefono, un indirizzo di posta elettronica dedicato ed un indirizzo di PEC ai quali inoltrare le comunicazioni.

Art. 16 – Comunicazioni tra Amministrazione aggiudicatrice e Appaltatore

1. Tutte le comunicazioni dell'Appaltatore all'Amministrazione aggiudicatrice, inerenti l'esecuzione dell'appalto, devono essere destinate al Responsabile del Servizio designato dall'Amministrazione comunale (che sarà notificato all'Appaltatore alla sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna del servizio, se anteriore), al seguente recapito: Città di Guidonia Montecelio, Area VII – Politiche ambientali e Decoro urbano, Viale Roma, n.145 C.A.P. 00012 Guidonia Montecelio (Roma), tel. 0774 340909, fax 0774 346725, e-mail: alatini@guidonia.org o PEC: ambiente@pec.guidonia.org.

Art. 17 – Informazione sull'andamento dei servizi


1. Ai fini dell'informazione sull'andamento dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto a presentare all'Amministrazione aggiudicatrice un resoconto mensile recante:
 - a) la quantità di frazione spazzamento stradale conferita agli impianti per il riciclo, quanto conferito per lo smaltimento e, ove possibile, la quantità della frazione estranea smaltita.

Art. 18 – Criteri generali per l'esecuzione dei servizi

1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire i servizi con la massima cura e puntualità anche al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia e di decoro.

Art. 19 – Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani

1. Il Comune di Guidonia Montecelio è proprietario della frazione spazzamento stradale fino al conferimento all'impianto finale.



2. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione, avvisando preventivamente il Comune per assistere alle operazioni di prelievo per le analisi stesse.

Art. 20 – Pesatura dei rifiuti

1. La pesatura dei rifiuti deve essere documentata con appositi formulari indicanti le quantità di rifiuti frazione spazzamento stradale trasportate e/o conferite all'impianto finale per riciclo e/o recupero.
2. I formulari devono essere datati e recare il timbro e la firma del Responsabile dell'Appalto designato dall'Appaltatore.

Art. 21 – Reperibilità del personale

1. Per poter far fronte a eventuali emergenze o a necessità che richiedono un intervento d'urgenza, l'Appaltatore è tenuto a disporre di personale reperibile.

Art. 22 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione comunale entro sessanta giorni dall'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
2. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Art. 23 – Corrispettivo dell'appalto

1. Il corrispettivo d'appalto, risultante dall'importo dell'offerta economica oggetto di aggiudicazione, sarà corrisposto dalla Città di Guidonia Montecelio.
2. Le fatture saranno pagate entro trenta giorni dalla presentazione della fattura da parte dell'Appaltatore.
3. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture da parte dell'Ente dà diritto all'Appaltatore di applicare gli interessi di mora al saggio legale, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 24 – Invariabilità del canone e revisione

1. Il prezzo d'appalto, quale risulterà dagli atti di gara, resta fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto.
2. Il prezzo d'appalto, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, è soggetto a revisione. Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal RUP, sulla base dei dati di cui all'articolo 213 comma 9.

Art. 25 – Vigilanza e controllo

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di esercitare la vigilanza e il controllo sull'esecuzione dell'appalto anche tramite soggetti terzi di ciò appositamente incaricati dal Comune di Guidonia Montecelio, che sono conseguentemente legittimati all'accertamento delle inadempienze.
2. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con i soggetti che eseguono la vigilanza e il controllo, fornendo tutte le informazioni che gli sono richieste.



8



3. Le eventuali inadempienze sono notificate dall'Amministrazione comunale all'Appaltatore in forma scritta a mezzo PEC. L'Appaltatore può produrre, in forma scritta e trasmettere a mezzo PEC, le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica delle inadempienze. Qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta ed accettata la contestazione e l'Amministrazione aggiudicatrice applica le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio dell'Amministrazione comunale, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentono di escludere la sua responsabilità.

Art. 26 – Penalità

1. L'Amministrazione comunale si riserva di applicare all'Appaltatore le seguenti penalità:

- il mancato conferimento/accesso agli impianti utilizzati in via principale e/o utilizzati in caso di necessità, comporterà una penale di € 1.000,00/giorno;
- la sanzione sarà raddoppiata qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro 30 giorni dalla prima contestazione;
- il ripetersi per tre volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 5% del corrispettivo contrattuale annuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione;
- la penalità è irrogata dall'Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e conferma scritta a mezzo PEC eseguita dal Responsabile del servizio individuato dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice.

2. Anche con l'applicazione delle predette penali, l'Appaltatore resta obbligato a rimediare alla mancanza entro ventiquattro ore dalla notifica della contestazione da parte dell'Amministrazione comunale. Resta, inoltre, facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto nel caso del ripetersi delle inadempienze, come disposto dall'art. 28.

3. È fatta salva la facoltà del Comune di Guidonia Montecelio di richiedere il risarcimento per i maggiori danni.


Articolo 27 - Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'amministrazione può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs.; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti



aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 108, comma 1, del D.Lgs.).

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e ss.

4. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- mancata esecuzione dei servizi, in tutto o in parte, previsti all'art.1 del presente capitolato;
- sospensione del servizio, in tutto o in parte, per un periodo superiore alle quarantotto ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- mancata ripresa del servizio, in tutto o in parte, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dall'Amministrazione aggiudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- applicazione a carico dell'Appaltatore di penali per un importo superiore al 5% del corrispettivo contrattuale annuale dell'appalto nel periodo di un anno;
- gravi irregolarità o deficienze riscontrate nell'esecuzione dei servizi in appalto che abbiano arrecato o possano arrecare danno all'Amministrazione aggiudicatrice;
- abituale inadempienza, deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso;
- decadenza o revoca dell'autorizzazione all'impianto di destinazione finale e/o dell'iscrizione dell'impresa all'Albo Nazionale dei gestori ambientali; perdita di uno o più requisiti oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione al predetto Albo o mancato rinnovo dell'iscrizione stessa.


5. Per le ipotesi di cui al comma 4, la risoluzione del contratto opera di diritto non appena l'Amministrazione aggiudicatrice dichiara all'Appaltatore che intende valersi della clausola risolutiva.

6. La risoluzione del contratto è disposta dall'Amministrazione aggiudicatrice mediante apposito provvedimento.

7. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice:

- a) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
- b) incamera la cauzione, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso di maggiori spese;

8. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore, non possono essere intesi come rinuncia dell'Amministrazione aggiudicatrice ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo.

10


Art. 29 - Proroga

1. Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, il Comune si riserva la facoltà di **prorogare** il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla presente gara, in caso di affidamento, ad accettare la proroga del servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Art. 30 - Disposizioni a tutela del lavoro

1. La ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente CCNL del comparto applicato.

2. La ditta è tenuta a trasmettere al Comune contestualmente al verbale di consegna ed avvio del servizio, copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.

3. Su richiesta del RuP, l'impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

4. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art. 31 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nel successivo articolo del presente Capitolato.

2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.

Art. 32 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto


1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 33 - Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Tivoli.

Art. 34 - Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento per la fase relativa alla procedura di gara (fino alla stipula del contratto) è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma; in merito alla fase esecutiva del servizio, il titolare del trattamento è il Comune di Guidonia Montecelio, con sede in piazza Matteotti, 20.
2. Il responsabile del trattamento per la fase relativa alla procedura di gara (fino alla stipula del contratto) è il Dirigente del Serv. 2 “Gare – SUA” dell’U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano”, con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma; in merito alla fase esecutiva del servizio, il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area VII Politiche ambientali e Decoro urbano della Città di Guidonia Montecelio.



3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche in relazione alla nuova normativa prevista dal Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Ente espressamente incaricato;
- il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura d'appalto nonché per eventuali finalità statistiche.

4. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice) il contraente è designato "responsabile del trattamento dei dati personali" per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze.


16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione comunale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 35 - Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno




Art. 36 - Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Art. 37 - Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Alberto Latini



Il Dirigente Area VII
Arch. Paola Piseddu

